

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **ANCORA UN CAMBIO DI ROTTA DELLA CASSAZIONE SUL DANNO ESISTENZIALE?**

**Cass. civ., sez. III, sentenza 28 gennaio 2014, n. 1762**

*Nota di* **Giulia CIVIERO**

### **Fatto**

Il Tribunale di Alessandria ha emesso una prima sentenza non definitiva del 28 aprile - 14 maggio 1992 e una seconda definitiva del 22 maggio - 12 giugno 1992 con le quali ha attribuito la responsabilità del sinistro stradale - fatto illecito dal quale è sorta la responsabilità aquiliana - per l'80% a L.G. e per il 20% a M.G. (il danneggiato), condannando il danneggiante e la sua assicurazione al risarcimento di un danno ammontante a Lire 140.000.000.

La Corte di Appello di Torino, in data 31 ottobre - 28 novembre 1997, ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della società proprietaria del veicolo con cui è stato cagionato il danno e per nullità della citazione in giudizio del danneggiante.

Il giudizio è stato poi riassunto da M.G. presso il Tribunale di Alessandria, il quale ha poi confermato - con sentenza datata 11-16 febbraio 2004 - il riparto di responsabilità operato dalla prima sentenza e condannato il danneggiante, la sua assicurazione e la proprietaria del veicolo al risarcimento del danno pari ad Euro 340.000,00, dai quali doveva essere detratta la somma di euro 258.228,04 già versata dall'assicurazione.

La sentenza di primo grado è stata nuovamente appellata, ma nel 2006 la Corte d'Appello di Torino ha confermato interamente la sentenza del Giudice di

primo grado.

La Corte d'Appello, peraltro, ha ritenuto correttamente liquidato dal Giudice di Alessandria il danno in danno patrimoniale, biologico e morale, riconoscendo il danno esistenziale come una parte del danno morale stesso.

Il danneggiato ha proposto ricorso per Cassazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 c.c. in tema di identificazione e liquidazione del danno esistenziale.

L'assicurazione resistente ha sollevato eccezione pregiudiziale di inammissibilità poiché il ricorso le è stato notificato non nel domicilio eletto nel giudizio di appello, bensì presso il procuratore officiato nel giudizio di primo grado, con conseguente nullità della notifica. La Suprema Corte sottolinea però che il ricorso è stato ritualmente notificato al danneggiato e alla società proprietaria del veicolo guidato; pertanto esso è ammissibile, con il solo onere per la Corte di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'assicurazione, anche se tale adempimento è superfluo in quanto la resistente si è comunque costituita e ha espletato le proprie difese.

Il ricorrente lamentava, in sede di legittimità, il fatto che il danno esistenziale non è stato liquidato in via autonoma dal Giudice di prime cure. Egli riteneva, invece, che - alla luce delle ultime pronunce anche di legittimità e sulla base di quanto espresso dalla Corte Costituzionale nel 2003 - il danno esistenziale sia autonoma categoria giuridica in seno all'art. 2059 c.c.

Il danno esistenziale, secondo il ricorrente, è oggettivamente accertabile poiché comporta l'adozione di scelte di vita diverse da quelle che sarebbero state effettuate se l'evento dannoso non si fosse verificato. Il danno morale, invece, è turbamento psichico che attiene alla sfera emotiva del soggetto e non è accertabile nello stesso modo.

La Suprema Corte ritiene non manifestamente fondato l'unico motivo di ricorso, ritornando sulla nota questione dell'autonomia risarcitoria del danno esistenziale come sotto-categoria del danno non patrimoniale.

### **Ricostruzione della risarcibilità del danno non patrimoniale**

Per danno non patrimoniale si intende quello inferto agli interessi di tipo personale del soggetto. Secondo gli approdi della giurisprudenza dell'ultimo decennio, esso è risarcibile, ai sensi dell'art. 2059 c.c., nelle sole ipotesi tipiche previste espressamente da una norma, nonché ogniqualvolta vi sia stata offesa di un diritto inviolabile della persona.

L'art. 2059, così com'è formulato nel Codice Civile, prevede la risarcibilità dei danni non patrimoniali nei soli casi previsti dalla legge. Questa formulazione particolarmente restrittiva è stata interpretata, nel corso degli ultimi anni, dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte di Cassazione in senso conforme a Costituzione. Inevitabile è, infatti, il conflitto tra una norma così stringente e la tutela del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. Il Giudice delle leggi, però, ha sempre salvato questo "brontosauo" - citando il celebre epiteto di P. G. Monateri - dalla declaratoria di incostituzionalità interpretandolo in modo costituzionalmente orientato.

Il cammino che ha portato a ciò, però, è stato tutt'altro che semplice e lineare. Inizialmente, il sistema del risarcimento del danno conseguente a illecito aquiliano era caratterizzato da una dicotomia.

L'art. 2043 prevedeva che, in caso di fatto doloso o colposo cagionante danno, il suo autore fosse tenuto a risarcirne le conseguenze patrimoniali.

L'art. 2059 ammetteva la risarcibilità del danno non patrimoniale nelle sole ipotesi previste dalla legge. L'unico caso che integrava questo requisito, però, era quello dell'art. 185 c.p., per i danni non patrimoniali conseguenti a reato.

In ogni caso, il danno non patrimoniale risarcibile era identificato con il solo danno morale, inteso come turbamento transeunte.

La polarizzazione appena descritta si è dimostrata ben presto inadeguata, soprattutto con riferimento alle lesioni del diritto alla salute: non strettamente patrimoniali, non propriamente danno morale.

La giurisprudenza si pose il problema di come poter risarcire questo tipo di danni, giungendo all'unica soluzione della patrimonializzazione forzata dei pregiudizi biologici. La lesione del diritto alla salute produceva perdita di capacità lavorativa che era possibile identificare come voce passiva del patrimonio del danneggiato.

A ben vedere, però, questa soluzione non poteva essere soddisfacente: l'aporia insita in essa esplose con tutta la sua portata dirompente portando la giurisprudenza a chiedersi se non fosse necessario un ripensamento della disciplina o - almeno - delle modalità di risarcimento del danno.

Il primo caso eclatante in cui emersero i limiti della teoria del danno per perdita di capacità reddituale riconducibile all'art. 2043 c.c. è il noto *affaire* Gennarino del 1971. E' contrario a ragioni di giustizia sostanziale, che peraltro è il principio ispiratore del risarcimento del danno non patrimoniale, negare un risarcimento del pregiudizio alla salute al figlio del calzolaio che ha scarsa o quasi nulla capacità reddituale.

In base all'interpretazione letterale dell'art. 2059 c.c., però, non era permesso il ristoro della lesione del diritto alla salute, in quanto non coperto da alcuna previsione legislativa.

Non bisogna dimenticare che l'art. 2059 c.c. è precedente alla Costituzione, per questo motivo non vi sono riferimenti nel corpo del codice - né all'interno della Relazione al Codice Civile del Ministro Guardasigilli - ai diritti costituzionalmente tutelati, come appunto quello alla salute.

Per ovviare a siffatti problemi, la Corte Costituzionale - con la sua sentenza n. 184 del 1986 - ha effettuato un'operazione di interpretazione ermeneutica dell'art. 2043 c.c., riconducendo la lesione del diritto alla salute al suo interno. Ciò è stato possibile solo riconoscendo - in primo luogo - la natura di danno - evento al danno alla salute. Tale lesione è contegno illecito *ex se*, prescindente quindi dalle conseguenze subite.

In secondo luogo, poi, la Corte Costituzionale ha spiegato che l'art. 2043 è una c.d. norma in bianco, da integrarsi con l'art. 32 Cost. ogniqualvolta sia stata compromessa la salute del danneggiato da un comportamento del danneggiante che soddisfi i requisiti dell'illecito aquiliano.

Il danno ingiusto sarebbe quindi da considerarsi già esso stesso lesione del diritto alla salute.

Contemporaneamente, però, il turbamento transeunte continuava a rimanere intrappolato nelle strettoie dell'art. 2059 c.c. e risarcito quindi, con la veste di danno morale, solo nei casi espressamente previsti dal legislatore (e cioè, in sostanza, solo i danni da reato).

La pronuncia lasciava dunque scoperta la questione della tutela di tipo

risarcitorio del danno coinvolgente la sfera di realizzazione personale del soggetto, alla quale si deve riconoscere la funzione di esplicazione della propria personalità.

Il comportamento fautore del pregiudizio alla sfera esistenziale della persona comporta un'impossibilità di realizzazione personale in un determinato ambito, o meglio un *non facere* per il futuro.

Se da una parte questa proliferazione ha comportato la valorizzazione a tutto tondo dell'individuo nella sua interezza, dall'altra sono emerse le numerose difficoltà in termini di risarcimento del danno in questione in modo coerente con le due norme del Codice Civile.

In un primo momento la giurisprudenza ha ricondotto la lesione all'interno dell'art. 2043 c.c., ritenendo che i diritti esistenziali siano poste del patrimonio oppure, in altre occasioni, che comportino lesione indiretta del diritto alla salute (concretizzante un danno - evento come sopra spiegato). Non vi era apparentemente altra strada per concederne la ristorabilità senza imbattersi nelle restrizioni poste dall'art. 2059 c.c.

A creare un'alternativa ci ha pensato la Cassazione nel maggio del 2003. Con due sentenze gemelle, la n. 8827 e la n. 8828 della Sezione III, la Suprema Corte ha effettuato un'operazione interpretativa contraria rispetto a quella della Corte Costituzionale del 1986, riportando nell'alveo dell'art. 2059 c.c. il danno biologico e il danno esistenziale, negandone contestualmente la natura di danno - evento.

Secondo le citate pronunce, dunque, l'intera gamma dei danni non patrimoniali sono risarcibili se sussistono i presupposti dell'illecito aquiliano sulla base dell'art. 2059 c.c., norma che si pone in relazione di integrazione rispetto all'art. 2043 c.c.

L'art. 2059 c.c. permetterebbe cioè, in presenza di tutti gli elementi costitutivi previsti dall'art. 2043 c.c., il risarcimento del danno non patrimoniale a fronte di un'espressa previsione di legge o della lesione di diritti fondamentali della persona, protetti dalla Costituzione.

Questo perché le norme costituzionali rientrano a pieno titolo tra i casi previsti dalla legge richiesti dall'art. 2059 c.c.

Danno non patrimoniale, quindi, si potrà avere nel caso di lesione del diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., nel caso di turbamento morale temporaneo e - soprattutto - nel caso di lesione di altri diritti dell'individuo costituzionalmente garantiti.

Tutti i danni ora descritti sono però danni - conseguenza, e si deve abbandonare senza alcun dubbio la definizione in termini di danno - evento della Corte Costituzionale del 1986 in quanto nata per superare l'*impasse* della non risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali che non fosse prevista espressamente da una norma di legge. L'interpretazione costituzionalmente orientata che la Cassazione ha dato dell'art. 2059 c.c., ha permesso di ricomprendervi tutte le lesioni che comportano offesa ad un bene dell'individuo costituzionalmente garantito perché rientranti anch'esse nei casi previsti dalla legge.

Le sentenze gemelle del 2003 affermano inoltre che non è opportuno e proficuo ritagliare apposite voci di danno all'interno del danno patrimoniale, anche se il danno biologico è nettamente e strutturalmente distinto dal danno esistenziale da lesione di un diritto costituzionalmente garantito e dal danno

strettamente morale.

Ciò che il Giudice è, però, tenuto a fare - a prescindere dal *nomen* del tipo di danno - è quello di risarcire integralmente il pregiudizio subito.

La Corte Costituzionale, nello stesso anno, ha di contro proclamato l'autonomia risarcitoria delle singole voci di danno, ripudiando ogni automatismo risarcitorio (sentenza n. 233 del 2003).

A seguito di quest'ultima pronuncia, si è acceso fortemente in dottrina e giurisprudenza il dibattito tra chi sosteneva l'autonomia risarcitoria del danno morale, biologico ed esistenziale come categorie del danno non patrimoniale e chi la negava, paventando il rischio di giungere all'atipicità dell'art. 2059 c.c., in maniera assolutamente contraria a quelle che erano le iniziali intenzioni del legislatore.

La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale e dottrinale.

La Cassazione si è pronunciata nel 2008, con le celebri Sezioni Unite San Martino (sentenze n. 26972-75 del 2008). La Suprema Corte ha affermato la struttura unitaria del danno non patrimoniale, contestualmente negando che le singole tipologie possano essere considerate sue sottocategorie. I danni biologico, esistenziale e morale sono ricompresi all'interno del danno non patrimoniale e hanno mera valenza descrittiva, mero ausilio al Giudice per giungere all'integrale ristoro del pregiudizio subito, concedendo il risarcimento di tutto e solo quanto patito dal danneggiato.

Tale soluzione preserva il sistema della responsabilità aquiliana dall'atipicità del danno non patrimoniale e da ogni automatismo risarcitorio (per evitare, cioè, che il danno morale sia liquidato come mera percentuale del danno biologico, cosa che peraltro molte Corti di merito facevano regolarmente).

Non sarebbe corretto affermare, però, che la categoria danno esistenziale sia ormai del tutto tramontata. Emblematico è il Codice delle assicurazioni private, ed in particolare il suo art. 139, per il quale il danno esistenziale è racchiuso nel danno non patrimoniale quale profilo dinamico del danno biologico.

E' necessario ricordare che, alla luce delle Sezioni Unite San Martino, seppur non si possa più far luogo ad una separata quantificazione delle singole voci di danno, è sempre necessario perseguire l'integralità del ristoro e la sua personalizzazione, evitando duplicazioni e proliferazioni risarcitorie.

Il quadro attuale, alla luce della presa di posizione della Cassazione a Sezioni Unite, è purtroppo caratterizzato da una contraddizione: le Corti di merito si sono, da un punto di vista teorico, adeguate al diktat della Corte, aderendo alla nozione unitaria di danno non patrimoniale. Nella pratica, però, molte sono le difficoltà legate alla concreta liquidazione, e si è assistito al tentativo di alcuni Giudici di continuare a suddividere in autonome voci di danno il pregiudizio non patrimoniale.

In molte occasioni, però, dietro a massime apparentemente contrastanti col principio di diritto appena esposto, traspare comunque dalla motivazione la volontà di aderire all'impostazione dell'unitarietà della categoria. Il Giudice, a volte, cita il danno esistenziale, biologico o morale più che altro con valenza descrittiva, senza aver alcuna intenzione di riconoscerne l'autonomia. E si trova a definirli per poter motivare in maniera più adeguata - onde evitare duplicazioni - il risarcimento concesso.

Bisogna ammettere, però, che anche il quadro legislativo è piuttosto

incoerente. Basti pensare ad alcuni interventi del legislatore del 2009 (d.P.R. n. 181 del 2009 per il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di terrorismo e il d.P.R. n. 37 del 2009 per i danni subiti dai militari in missione) che nominano espressamente danno morale ed esistenziale.

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi incidentalmente sulla questione, ha chiarito che in questi casi non c'è una vera e propria volontà di tornare alla netta categorizzazione, bensì si tratta di testi legislativi isolati senza alcuna intenzione di sovvertire il sistema delineato dalle sentenze San Martino.

### **Principio di diritto affermato dalla Corte**

Nella sua motivazione, la Cassazione ribadisce come le categorie di danno biologico, morale ed esistenziale non possano essere considerate categorie autonome. Il *nomen* utilizzato non può che avere valenza descrittiva e di ausilio al Giudice, sulla base di un assunto molto semplice: anche se - come più volte ribadito - non ha valore costituzionale, il nostro ordinamento riconosce e dà pieno spazio al principio di integralità del risarcimento. Il danneggiato deve ottenere ristoro per tutte le conseguenze da lui subite e il danno dev'essere risarcito sotto tutti i profili.

A bilanciare la necessaria integralità del risarcimento, il principio di unitarietà impone che per un unico pregiudizio vi sia un unico risarcimento. Naturalisticamente, infatti, unica è la conseguenza del fatto ingiusto altrui, che può colorarsi di determinate sfumature attinenti alla sfera psicologica, fisica o esistenziale del soggetto.

Per questo motivo, solo allo scopo di descrivere i vari pregiudizi possono essere utilizzati i termini danno morale, biologico ed esistenziale da lesione di diritti costituzionalmente garantiti. Risarcire un unico danno non patrimoniale non significa, però, non riconoscere che il danneggiato può subire conseguenze e ripercussioni su molteplici e diverse sfere personali.

Il rischio, altrimenti, è quello di duplicare o addirittura moltiplicare il risarcimento tramite le varie sottospecie di danno, quando invece il danno è e rimane unico.

Il Giudice del Tribunale di Alessandria ha liquidato il danno non patrimoniale tenendo conto dei principi emersi dopo le storiche pronunce San Martino, risarcendo il turbamento psicofisico in maniera assolutamente personalizzata (il Giudice, ad esempio, ha tenuto conto della giovane età del danneggiato). Facendo ciò, ha quantificato e ristorato integralmente e senza duplicazioni il danno patito dal ricorrente.

In ogni caso, anche volendo aderire all'impostazione dell'autonomia risarcitoria delle singole voci di danno, il ricorrente non ha comunque dato prova del danno esistenziale che riteneva non essere stato considerato.

### **Raffronto con [Cass. civ., sez. III, sentenza 23 gennaio 2014, n. 1361](#)**

La sentenza in analisi è stata preceduta di qualche giorno da una pronuncia della stessa terza sessione della Corte di Cassazione sul medesimo tema (Cass. civ., sez. III, n. 1361 del 2014) apparentemente in aperto contrasto con quanto finora esposto.

Nella motivazione della citata sentenza - tra le altre affermazioni - si legge,

appunto, che *la categoria generale del danno non patrimoniale, che attiene alla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da valore di scambio, è di natura composita e (così come il danno patrimoniale si scandisce in danno emergente e lucro cessante) si articola in una pluralità di aspetti (o voci), con funzione meramente descrittiva, quali il danno biologico, il danno morale e il danno da perdita del rapporto parentale o c.d. esistenziale.*

A parere di chi scrive, il contrasto è solo apparente, in quanto la Sezione III riconosce anche nella sentenza in commento la natura composita del danno esistenziale.

Nella sentenza del 23 gennaio 2014 risulta chiaramente come la Cassazione sia ben conscia del fatto che le diverse voci di danno abbiano in realtà solo funzione di caratterizzare ed esplicitare i singoli aspetti del danno non patrimoniale.

La precisazione in più che questa sentenza fa è che il danno non patrimoniale, anche se va inteso unitariamente, ha natura multifaccettata. Il paragone con il danno emergente e lucro cessante in seno al danno patrimoniale è assolutamente calzante e chiarificatore.

Per quanto riguarda la quantificazione, poi, essa deve avvenire tramite valutazione equitativa *con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto*, ai fini di personalizzare e - soprattutto - liquidare integralmente il danno.

L'utilizzo delle voci descrittive è funzionale ad aggirare il rischio di duplicazioni risarcitorie, che si hanno quando lo stesso aspetto è computato più di una volta sulla base di denominazioni meramente formali, quando non vi sono diverse conseguenze negative che hanno inciso sulla sfera giuridica del danneggiato.

E' palese, quindi, quanto le due sentenze apparentemente antagoniste siano in realtà una l'esplicazione dell'altra, e giungano alla stessa conclusione, che peraltro è quella inaugurata dalle Sezioni Unite del 2008.